Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 ottobre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 10 OTTOBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **« Ceat-gomma », Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1966. — **« STAR » - Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1966. — **« STAR » - Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1966. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1966. — **« SNIA-Viscosa » - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito 6 % 1949-1969 sorteggiate il 26 settembre 1966. — **« Società Trezza », per azioni, in Verona:** Obbligazioni 8 % sorteggiate il 30 settembre 1966. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1966. — **Vetrerie riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1966. — **Fabbrica lombarda accumulatori elettrici Titano, società per azioni, in Milano:** Sorteggio obbligazioni. — **« M.A.T. - Gomma » - Manifattura Articoli Tecnici Gomma, società per azioni, in Torino:** XI estrazione prestito obbligazionario 15 dicembre 1965. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6 % 1954-1978 sorteggiate il 9 settembre 1966. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** X estrazione obbligazioni 6,50 % - 1952 del 3 ottobre 1966. **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** VII estrazione obbligazioni 6,50 % - 1955 del 3 ottobre 1966. — **« COMINFI », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1966. — **« Sobrero-Est », società per azioni, in Gassino Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1966. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1966. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **« S.A.P.C.A.R. » - Società Azionaria Piemontese Commercio Automobili Ricambi, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **« C.A.T.T.A.N.E.O. » - Costruzioni Avvolgibili Tapparelle Tende Accessori Nuovi Elementi Oscuranti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1966. — **« S.R.I.B.E.G. » - Società Ricca - Imbottigliamento Bevande Gassate, per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **« S.A.V.A.S. » - Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti - F.lli Gancia & C., per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** VI estrazione prestito 7 % - 1956 del 27 settembre 1966. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** III estrazione prestito 7 % - 1959 del 27 settembre 1966. — **Bossi, società per azioni, in Mortara (già Commerciale Bossi):** Obbligazioni 6 % - 1949 sorteggiate il 21 settembre 1966. — **Bossi, società per azioni, in Mortara (già Commerciale Bossi):** Obbligazioni 6 % - 1955 sorteggiate il 21 settembre 1966. — **« I.T.V.P. » - Istituto Terapeutico Villa Panorama, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **« I.P.C.A. » - Industria Piemontese dei Colori di Anilina, società per azioni, in Ciriè (Torino):** Estrazione obbligazioni. — **Società Stabilimento Sangone, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **« I.R.I. » - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-SIDER 5,50 % 1953-1972, 1ª e 2ª serie, sorteggiate il 27 settembre 1966. — **Esso-Standard Italiana (già Standard Italo-Americana Petroli), società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **« Pibigas » - Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Solgas » 7 % 1958-1973 sorteggiate il 26 settembre 1966. — **« Titano Sud » - Fabbrica accumulatori elettrici, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni 6½ % - Serie A - sorteggiate il 1° ottobre 1966.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 settembre 1966, n. 792.

Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 2.

Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di « Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » e di « Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1966.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dell'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 208, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, registro n. 24 Industria e commercio, foglio n. 115, con il quale, tra l'altro, il prof. Pasquale Di Pace è stato chiamato a sostituire in caso di assenza o impedimento il presidente;

Ritenuto che il dott. Pier Renato Casorati, nominato presidente del Consiglio, con il citato decreto 28 maggio 1964, è deceduto e che occorre provvedere alla nomina del presidente per il triennio in corso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Pasquale Di Pace è nominato presidente del Consiglio superiore delle miniere.

Art. 2.

Il prof. Mario Medici è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 11 *Industria e commercio, foglio n.* 272

(7634)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1966.

Assegnazione di un componente alla 3ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 18 maggio 1966, n. 1600, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del Genio civile Giangrossi dottor ing. Luigi sia assegnato alla terza sezione anzichè alla 2ª Sezione del Consiglio stesso, ferma restando l'assegnazione del funzionario medesimo alla 1ª Sezione.

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Giangrossi dott. ing. Luigi è assegnato alla 3ª Sezione anzichè alla 2ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ferma restando la sua assegnazione alla 1ª Sezione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1966
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 331

(7530)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Andria (Bari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 10 novembre 1963 si costituì in seno al Consiglio comunale di Andria — al quale la legge assegna 40 membri — una esigua maggioranza di 21 consiglieri;

La Giunta eletta da tale schieramento potè funzionare regolarmente fino al marzo del corrente anno, allorchè il passaggio all'opposizione di uno degli assessori ne provocò le dimissioni.

Nell'aprile successivo fu eletta la nuova Giunta dalla quale fu escluso il dissidente.

Da allora, peraltro, si è determinata nella predetta Amministrazione una situazione di vivo disagio in quanto, data la pariteticità degli opposti schieramenti, si è reso impossibile provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, per il quale, a causa delle condizioni deficitarie di esso, occorre lo speciale *quorum* della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

L'argomento relativo, posto all'ordine del giorno della seduta del 27 giugno 1966 fu rinviato a quella del 5 luglio, in cui riportò 20 voti favorevoli e altrettanti contrari.

Atteso il ritardo già frapposto all'approvazione di quell'importante documento, che condiziona il regolare svolgimento dell'attività del civico Ente, il prefetto, con decreto del 21 luglio, convocò d'ufficio il Consiglio comunale per il 26 seguente e, occorrendo, per il 29 successivo, in seduta di seconda convocazione, esplicitamente avvertendo i singoli consiglieri — cui il decreto venne integralmente notificato — che in caso di persistente carenza in ordine all'approvazione del bilancio sarebbe stato provveduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Contemporaneamente a detto decreto la Giunta deliberava la convocazione del Consiglio per il giorno 5 agosto, ponendo l'approvazione del bilancio all'ultimo posto dell'ordine del giorno comprendente numerosi oggetti, ma il prefetto annullava la relativa deliberazione.

Aveva, pertanto, luogo la seduta del 26 luglio disposta di ufficio, che si esauriva, però, in sterili polemiche, senza che si procedesse alla votazione sul bilancio.

Il giorno successivo la Giunta municipale deliberava nuovamente la convocazione del Consiglio per il 5 e l'8 agosto, ponendo al primo punto dell'ordine del giorno l'argomento del bilancio; con decreto del 28 luglio, notificato a tutti i consiglieri, il prefetto provvedeva a ribadire, per tale convocazione, la diffida già formulata ai sensi del menzionato art. 323.

Anche tale tentativo, comunque, riusciva infruttuoso, in quanto nella seduta di prima convocazione del 5 agosto il bilancio riportava 17 voti favorevoli e 20 contrari.

Atteso il voto negativo nuovamente espresso dal Consiglio la Giunta municipale si riuniva subito dopo e deliberava di rassegnare le dimissioni, nel convincimento « di non potersi più ricostituire una maggioranza in seno al Consiglio comunale » e facendo voti per nuove elezioni.

Il prefetto, ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta impossibilità di funzionamento del predetto Consiglio comunale, a causa degli insanabili dissidi interni, ne ha proposto lo scioglimento ai sensi del citato art. 323, provvedendo, quindi, alla sospensione di esso e alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dello art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del Consiglio comunale di Andria, ad onta delle formali diffide del prefetto, in ordine a un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso dell'Amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Andria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Gaetano Fusco.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili dissidi interni, il Consiglio comunale di Andria (Bari) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, omettendo, in particolare, di ottemperare, nonostante le formali diffide del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Andria è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Gaetano Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(7955)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1966.

Conferimento di diplomi di terzo grado al merito della redenzione sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Amoroso Giuseppe, segretario-economo del Consiglio di patronato di Foggia;

Bocchetta geom. princ. Euclite, geometra principale dell'Ufficio del genio civile, Sassari;

Boschini dott.ssa Faustina in Vandelli, componente del Consiglio di patronato di Modena;

Campagnolo geom. Vincenzo, geometra presso l'Ufficio del genio civile, Napoli;

Corrado Carmine, cancelliere capo di Pretura-Tribunale minorenni di Bari;

Frisoli Concetta in Briganti, assistente sociale dell'E.N.P.M.F. di Foggia;

Lombardo Eugenio, segretario capo presso Procura di Palmi;

Majolo Ferdinando, segretario di 1ª classe presso Procura di Palmi;

Muratta geom. Nicolò, geometra presso l'Ufficio del genio civile di Napoli;

Pignotti Alessandrina, assistente sociale ed assistente carceraria, Ascoli Piceno;

Provenzal dott. prof. Emilia, componente del Consiglio di patronato di Voghera;

Schiaroli geom. Guelfo, geometra presso l'Ufficio speciale del genio civile di Roma;

Serena comm. Giuseppe, presidente della Cassa di risparmio di Treviso;

Simone dott. Alessandro, collaboratore del Consiglio di patronato di Bari;

Valerio Michele, archivista capo per gli Istituti di prevenzione e pena a riposo;

Inardi Maria, impiegata presso Opera pia istituti riuniti « San Girolamo della Carità », Roma.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: REALE

(7415)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1966.

Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1966, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1966;

Vista la deliberazione n. 498 in data 13 luglio 1966, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino propone la sostituzione del rag. Achille Del Vecchio, direttore del Banco di Roma, trasferito ad altra sede, con il dott. Antonio Fabbri, attuale direttore della locale sede, nella carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Torino;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1966, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura, è chiamato il dott. Antonio Fabbri, quale membro effettivo, in sostituzione del rag. Achille Del Vecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(7698)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1966.

Determinazione delle quote spettanti agli enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l'amministrazione degli alloggi dell'ex Gestione INA-Casa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, contenente norme per la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Viste le norme di attuazione della richiamata legge n. 60, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471;

Considerata la necessità di addivenire alla determinazione dell'ammontare delle quote spettanti, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè agli altri Enti di cui all'art. 4 della predetta legge n. 60 per l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi trasferiti agli Istituti e agli altri Enti sopraindicati, in virtù dell'art. 4 della ripetuta legge n. 60, nonchè le quote spettanti per l'amministrazione (riscossione e rendicontazione delle rate di ammortamento) degli alloggi assegnati in proprietà immediata con ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge;

Visto il comma quinto del citato art. 6 che dispone di provvedere distintamente alla determinazione della misura di dette quote;

Visto il decreto ministeriale del 2 settembre 1966, n. 1288, con il quale sono state determinate le quote afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare delle quote spettanti agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè agli altri Enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l'amministrazione degli alloggi di cui alle premesse, viene determinato, per quelli assegnati in locazione semplice o con patto di futura vendita, in L. 220 mensili a vano.

Per gli alloggi assegnati in proprietà immediata con ipoteca legale le quote spettanti per la riscossione e la rendicontazione delle rate di ammortamento sono determinate in L. 125 mensili a vano, restando rimessa la determinazione delle altre quote afferenti all'amministrazione degli alloggi stessi ai condomini che saranno all'uopo costituiti.

Art. 2.

Le quote relative agli alloggi assegnati in locazione semplice o con patto di futura vendita sono comprensive di tasse, imposte, portierato, oneri generali, assicurazioni, illuminazione delle parti comuni e servizi in genere, ad esclusione delle spese per l'esercizio del riscaldamento e dell'ascensore da determinare in relazione all'onere effettivamente sostenuto in base a consuntivi da approvarsi dagli uffici del Genio civile, competenti per territorio.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli hanno effetto dalla data della consegna degli alloggi di cui trattasi agli Enti indicati all'art. 1.

Roma, addì 2 settembre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(7636)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1966.

Approvazione del progetto tecnico di massima della S.I.P. (Società italiana per l'esercizio telefonico), relativo alle opere da realizzarsi in Firenze e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 718;

Vista la convenzione stipulata in data 21 ottobre 1964, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società S.I.P. - Società Italiana per l'esercizio telefonico, approvato con decreto presidenziale 26 ottobre 1964, n. 1594 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965);

Ritenuta la necessità di realizzare in Firenze un nuovo centro intercompartimentale da destinare ai servizi di telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della concessionaria telefonica S.I.P. (Società italiana per l'esercizio telefonico);

Visto che per la realizzazione di tale opera, che rientra nel programma di potenziamento e sviluppo della R.T.N. e nel quadro degli accordi intervenuti con la Società concessionaria S.I.P., sono programmati notevoli costruzioni edilizie e rilevanti impianti telefonici, da costruirsi congiuntamente con la stessa S.I.P., i quali consentiranno di assicurare, fra i più importanti centri del territorio nazionale, il traffico telefonico, in continuo aumento, in relazione alle esigenze dell'utenza;

Visto che, dopo laboriose ricerche, è risultato il più idoneo, per le necessità di questa Amministrazione e della S.I.P., sia per la vicinanza al centro urbano di Firenze, sia per le sue caratteristiche di ubicazione trovandosi lungo il percorso dell'esistente cavo coassiale Firenze-Bologna (strada statale 67 Bolognese), il complesso immobiliare denominato « Il Pellegrino » di proprietà dell'I.N.P.S. (Istituto nazionale di previdenza sociale);

Ritenuta, altresì, l'urgenza e l'indifferibilità delle dette opere in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico statale e sociale;

Udito il Consiglio d'amministrazione nella 1013ª adunanza del 26 gennaio 1966 nel quale si è manifestato l'avviso di sperimentare la procedura di esproprio, congiuntamente con la Società S.I.P.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni n. 272ª in data 12 maggio 1966 di approvazione del progetto di massima, presentato dalla Società S.I.P., per la costruzione della nuova centrale sociale di Firenze;

Sentito il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il progetto tecnico di massima della S.I.P. (Società italiana per l'esercizio telefonico) relativo alle opere da realizzarsi in Firenze.

Art. 2.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative agli impianti principali ed accessori necessari per la realizzazione del nuovo centro intercompartimentale per i servizi di telecomunicazioni statali (Ministero delle poste - Azienda di Stato per i servizi telefonici) e sociali (S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico) in Firenze nel terreno denominato « Il Pellegrino » di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

Per le opere e gli impianti principali ed accessori sopraspecificati, l'A.S.S.T. relativamente ai beni distinti in catasto di Firenze, foglio n. 59, particelle nn. 117, 118, 119/a, 127/a, 129/a, 130/a, 128, 126, 120, 679, della superficie complessiva di mq. 20.750, e la S.I.P. relativamente ai beni distinti in catasto di Firenze foglio n. 59, particelle nn. 119/b, 127/b, 129/b, 130/b, 131, 132, della superficie complessiva di mq. 12.693, sono autorizzate, anche con separati procedimenti, ad occupare d'urgenza, ad espropriare, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359 le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(7703)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria confetti con cloramfenicolo della specialità medicinale « Clorofam » della ditta O.F.A.M., di Crotone (Catanzaro). (Decreto di revoca n. 4031/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 ottobre 1959, con il quale è stata registrata al n. 15846/A la categoria con cloramfenicolo-confetti, della specialità medicinale Clorofam,

a nome della ditta O.F.A.M., con sede in Crotone (CZ) via Carrara n. 11 prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, si è constatato che le quantità di vitamina B. 6, B 1 e PP sono risultate inferiori al dichiarato rispettivamente del 12 %, 50 % e 25 % per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto anche che gli stampati della preparazione non corrispondono a quelli autorizzati con il decreto numero 15.846/A del 3 ottobre 1959, in quanto è stato rilevato che:

a) titolare della registrazione risulta la ditta Lab. farm. del Levante di Bari, in luogo della ditta O.F.A.M. di Crotone (CZ);

b) la ditta Biolac di Milano figura come officina di produzione in luogo della predetta ditta O.F.A.M. di Crotone;

c) il componente ftalil-sulfacetamide risulta indicato in etichetta in gr. 0,03 in luogo di gr. 0,30; in violazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per cui ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27 n. 3 dello stesso regolamento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti con cloramfenicolo della specialità medicinale denominata Clorofam, registrata al n. 15846/A con decreto in data 3 ottobre 1959, a nome della ditta O.F.A.M. di Crotone (CZ).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Catanzaro è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(7704)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concessa all'officina farmaceutica della ditta Bicidi S.p.A., con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 243 in data 7 luglio 1955, con il quale la ditta Bicidi Soc. p. A. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Verona, corso Milano, 49, specialità medicinali chimiche limitatamente alla preparazione di fiale, soluzioni e pomate per uso dermatologico;

Vista la lettera in data 1° febbraio 1966 a firma del presidente e consigliere delegato della ditta Bicidi, con la quale la Società interessata dichiara di rinunciare all'autorizzazione a suo tempo ottenuta con il decreto sopracitato;

Atteso che dall'ispezione effettuata in data 2 maggio 1966 da un funzionario del Ministero è risultato effettivamente che la ditta non dedica da molto tempo la propria attività al campo farmaceutico;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Verona, corso Milano, 49, concessa alla ditta Bicidi S.p.A., con decreto A.C.I.S. n. 243 in data 7 luglio 1955.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(7641)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica della ditta Biomedica-Foscama - Industria chimico farmaceutica S. p. A., sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4065 in data 19 febbraio 1966, con il quale la ditta Biomedica-Foscama - Industria chimico farmaceutica S.p.A., fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, corso Francia, n. 332, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 11 luglio 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto ministeriale di cui nelle premesse;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta Biomedica-Foscama - Industria chimico farmaceutica S.p.A. le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate nella officina farmaceutica sita in Torino, corso Francia n. 332, concesse con il decreto ministeriale n. 4065 in data 19 febbraio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione alla ditta interessata e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(7642)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XX Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XX Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 novembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 settembre 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(7543)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Spoleto-Todi » ricadente nel territorio della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Perugia in data 3 maggio 1966, n. 6684, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Spoleto-Todi » di km. 22,050;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Perugia in data 13 giugno 1966;

Visto il parere favorevole del Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria in data 15 agosto 1966, n. 8678/P 5484;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Spoleto-Todi » di km. 22,050, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Perugia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « DARE PRECEDENZA » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « ARRESTO ALL'INCROCIO » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » e « FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal segnale di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori dal centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « INCROCIO CON STRADA SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7725)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1966.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 5 maggio 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire settantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 28 ottobre 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1966
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 253

(7954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William T. Carpenter, Jr., Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Brignone, Console onorario di Svezia a Torino.

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Héctor Ignacio Mena-Lopez, Console del Messico a Genova.

(7669)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1966:

Di Vita Francesco, notaio residente nel comune di Favignana, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani;

D'Armi Dario, notaio residente in Sassa, frazione del comune di L'Aquila, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila.

(7803)

Autorizzazione all'Ordine degli ingegneri della provincia di Latina ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, registro n. 31, foglio n. 135, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Latina, dott. ing. Aldo Zanetti, chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un appartamento sito in Latina, via Fratelli Bandiera n. 15, int. 10, per la somma complessiva di L. 5.500.000, da adibire a sede sociale di detto Ordine.

(7780)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari, è vacante la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7879)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1965, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Cava dei Tirreni avverso il decreto ministeriale 1° giugno 1960, con il quale veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio del comune di Cava dei Tirreni.

(7655)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 25 settembre 1966)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 25 settembre 1966 e dell'esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 25 settembre 1966 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie R n. 48429:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Conte Biancamano.

2) Biglietto serie U n. 41190:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Quina.

3) Biglietto serie B n. 79416:
L. 20.000.000 abbinato al cavallo Totonaco.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.500.000:

1) Bigl. serie	D	n. 65981		11) Bigl. serie	M	n. 88156
2) » »	D	» 68997		12) » »	N	» 49421
3) » »	E	» 54752		13) » »	N	» 84670
4) » »	E	» 69364		14) » »	O	» 61382
5) » »	G	» 25435		15) » »	P	» 52367
6) » »	G	» 79498		16) » »	R	» 49195
7) » »	I	» 31110		17) » »	R	» 75666
8) » »	L	» 65544		18) » »	T	» 27119
9) » »	L	» 79389		19) » »	T	» 85367
10) » »	M	» 75519		20) » »	T	» 91749

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie R n. 48429 vincente il primo premio . . . . L. 2.000.000
2) al venditore del biglietto serie U n. 41190 vincente il secondo premio . . . . » 500.000
3) al venditore del biglietto serie B n. 79416 vincente il terzo premio . . . . » 200.000

Ai venditori dei venti biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 50.000 ciascuno.

(7852)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/13045 di data 7 gennaio 1932, con il quale il cognome del sig. Cristiano Walderstein, nato a Castel Racizze di Pinguente (Pola) il 27 aprile 1902, residente a Trieste in via R. Sanzio, 5/1, venne ridotto in forma italiana di « Valdisteno », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 25 luglio 1966, corredata della prescritta documentazione con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Walderstein »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/13045 di data 7 gennaio 1932, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Valdisteno Cristiano è restituito nella sua forma originaria di « Walderstein ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7660)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali el tesoro;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro. Dei posti suddetti ne sono riservati:

a) due decimi per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui all'art. 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia ed un saggio di stenografia, come indicato nello stesso art. 11;

b) un decimo per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui all'art. 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica su mezzi meccanici, come indicato nello stesso art. 11;

c) un terzo al personale comunque assunto o denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

2) diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governativa o pareggiata.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) di anni sette.

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 fermo restando il limite massimo di anni 40;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra o per servizio, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati e invalidi civili, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale di cui all'art. 1 del bando, lettera *c*);

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti od inperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) aver adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno inoltre dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia indicata nell'art. 11 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nell'art. 11 del presente decreto, all'uopo precisando il tipo di macchina prescelto (I.B.M., o Olivetti o Remington).

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presen-

tazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione od indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adotatto da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 1, lettera *c*), del bando di concorso dovranno altresì produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e l'indicazione dei rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Dovranno, altresì, essere indicati gli uffici ove i candidati hanno prestato servizio.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti di guerra, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri

delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza della guerra oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano nel caso viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

s) gli ex dipendenti degli enti soppressi, indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

t) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la orale e pratica saranno tenute. Le prove orale e pratica si terranno a Roma, al Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte:

Parte prima:

componimento italiano.

Parte seconda:

problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

nozioni generali sull'ordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia e particolarmente dell'Italia.

4) Nozioni elementari di statistica.

Prova pratica:

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia oppure di un saggio di stenografia a scelta del candidato.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto (vedansi articoli 1 e 4 del presente decreto), la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di stenografia, oltre che di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli 1 e 4 del presente decreto) la prova pratica consisterà nella esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prove di stampa su macchine meccanografiche di tipo I.B.M. o Olivetti o Remington, a scelta del candidato (il tipo di macchina dovrà essere indicato nella domanda di ammissione al concorso).

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1966
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 88

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400 alla:

Direzione generale del tesoro - *Ministero del tesoro* - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (5).

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

vedova o orfano di caduto in guerra o per servizio;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente Enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

dipedente civile di ruolo o di ruolo aggiunto della Amministrazione statale;

dipendente non di ruolo in servizio al reparto Danni di guerra presso le Intendenze di finanza;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa compresi nella legge 26 marzo 1965, n. 229.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi l'art. 1, lettere *a*) e *b*), e gli articoli 4 e 11 del bando di concorso) preciseranno nella domanda: « Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di dattilografo aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia »,

oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di *operatore tecnico aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica su macchina . . (indicare: I.M.B., oppure Olivetti oppure Remington) ».

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . , ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7540)

Concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti sono riservati al personale, comunque assunto o denominato, il quale, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare);

B) aver compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

Il suddetto limite massimo di età viene elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) di anni sette:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età massimo, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutte le predette elevazioni si cumulano purchè non si superino 40 anni;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, degli orfani e delle vedove di caduti in guerra o per servizio, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di cui all'art. 1, secondo comma, del bando;

2) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè degli operai di ruolo dello Stato;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

4) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso; redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (civili o militari), specificando la categoria, il ruolo di appartenenza, la data di assunzione e gli uffici ove si è prestato servizio. Dovranno altresì essere indicate le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati:

1) certificato di compimento degli studi elementari o copia autenticata su carta da bollo da L. 400;

2) i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che il candidato intende far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande nonchè dei certificati e dei titoli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4 dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età, prescritto dall'art. 2 gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni

giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

B) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

C) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

D) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

E) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

F) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo o di ruolo aggiunto dovranno produrre, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6, soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 400, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra od assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 400, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.S dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano stati indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti dagli enti soppressi indicati nell'art. 2, numero 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di

autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

b) libretto ferroviario personale rilasciato dall'Amministrazione statale di appartenenza se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del punto riportato nella prova pratica mentre la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima della prova di cui al precedente primo comma.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà fissata la data della prova pratica.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengano da altri ruoli statali compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia a tariffa ridotta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1966
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 89

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 alla:

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro, Via XX Settembre — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. . . . . ,) il (1) . . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto allega i seguenti titoli e documenti:

. . . .
. . . .
. . . .

. . . . . lì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del signor . . . . . . (5) . . . .

---

(1) per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato civile;

ufficiale o sottufficiale in servizio permanente nelle forze armate, nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonchè militare di truppa o graduato in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

dipendente non di ruolo in servizio al reparto Danni di guerra presso le Intendenze di finanza;

vedova od orfano di caduto in guerra o per servizio;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi;

(3) in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa;

(4) di avere già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile;

(5) la firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7539)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre successivo, registro n. 32, foglio n. 128, col quale venne indetto un concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del cennato concorso;

Decreta:

La Commissione del concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre 1965, è composta come segue:

Presidente:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo nei ruoli della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Calamita dott. Mario, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Porcini dott. Emilio, ispettore generale nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Galeotti prof. Virgilio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi » in Roma;

Arcangioli prof. Simonetto, ordinario di ragioneria e tecnica nell'Istituto tecnico commerciale « Wilfredo Pareto » in Roma.

Il dott. Enzo De Marchis, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1966
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 301

(7788)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 12 aprile 1966, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo dello Sport, via dell'Umanesimo, e nei locali del Palazzo dei congressi, piazzale dei Congressi, alle ore 8 dei giorni 13 e 14 novembre 1966.

(7863)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 12 aprile 1966, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo dello sport, via dell'Umanesimo, e nei locali del Palazzo dei congressi, piazzale dei Congressi, alle ore 8 dei giorni 11 e 12 novembre 1966.

(7864)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Modifica dell'art. 19 del bando di concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubbica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 142, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

Considerata l'opportunità di rendere più chiara la dizione dell'art. 19 del precitato bando di concorso ai fini della valutazione complessiva;

Decreta:

L'art. 19 del bando di concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 23 novembre 1965 nelle premesse citato, è così modificato:

« Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e in quella pratica e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica, del voto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sara successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966
Registro n. 13, *foglio n.* 392

(7720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale relativo ai risultati del concorso a premi tra inventori di nuovi e più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta meccanica delle olive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 23 settembre 1966, all'art. 2, Categoria II, ove è detto:

« 2° premio L. 1.000.000, Ritelli Giulio » deve leggersi:
« 3° premio L. 1.000.000, Ritelli Giulio ».

(7908)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del cocorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro;

Considerato che il dott. Caroleo Saverio vincitore della condotta medica di Settingiano ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che il dott. Migliaccio Giuseppe che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Settingiano indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966 il dott. Migliaccio Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Settingiano in sostituzione del dott. Caroleo Saverio rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Settingiano.

Catanzaro, addì 23 settembre 1966

Il medico provinciale: LANDO

(7649)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1966, n. **14.**

Versamento di lire 225 milioni sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, già ridotto a lire 350 milioni con legge regionale 20 aprile 1965, n. 1, e già integrato con lire 425 milioni con legge regionale 25 febbraio 1966, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di ripristinare nella sua entità iniziale di lire 1 miliardo l'apertura di credito in conto corrente speciale infruttifero istituita con legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge medesima, è autorizzato il versamento dell'ulteriore somma di lire 225 milioni a favore dell'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge regionale succitata.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1966, n. **15.**

Modifica dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 10, concernente un'ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Al complessivo onere di lire 1.000 milioni derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione come segue:

lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965;

lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1975 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1966, n. **16.**

Provvidenze per la riparazione dei danni causati ad opere pubbliche di Comuni e di Consorzi fra i Comuni dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'anno 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai Comuni ed ai Consorzi fra Comuni, per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'anno 1965.

Art. 2.

Gli enti interessati, per ottenere il contributo di cui al precedente art. 1, devono presentare domanda, in carta legale, all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda devono essere allegati i iseguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente che autorizza l'esecuzione dell'opera;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera.

In sostituzione della sopraenlencata documentazione gli enti interessati potranno allegare alla domanda:

a) progetto esecutivo dell'opera;

b) copia della deliberazione dell'organo competente che approva il progetto esecutivo dell'opera;

c) piano finanziario dell'opera.

Art. 3.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, delibera quali domande debbono essere ammesse a contributo e determina la spesa riconosciuta ammissibile e la misura del contributo regionale.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione all'ente interessato, con invito a presentare il progetto esecutivo dell'opera, corredato della deliberazione dell'organo competente, da cui risulti l'approvazione del progetto stesso e come sarà provveduto al finanziamento della spesa non coperta dal contributo regionale.

Nel caso sia stata prodotta la documentazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, l'ente interessato deve presentare unicamente una relazione da cui risulti come sarà provveduto al finanziamento della spesa non coperta dal contributo regionale.

Art. 4.

L'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, sentiti, secondo la rispettiva competenza per valore, gli organi consultivi in materia di lavori pubblici previsti dalle lettere *b*) e *d*) dell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, approva, in linea tecnica ed economica, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, il progetto esecutivo delle opere, e fissa il termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 5.

Il contributo, di norma, è corrisposto in soluzione unica, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera a cura dell'Ispettorato regionale dei lavori pubblici della Regione.

In via eccezionale, a richiesta motivata da parte dell'ente beneficiario, possono essere corrisposti, in corso di esecuzione dei lavori, acconto fino al 75 per cento dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento, previo accertamento, da parte dell'Ispettorato generale ai lavori pubblici della Regione, dei lavori o degli acquisti effettuati. Il contributo residuo viene erogato dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'intera opera.

Art. 6.

Nel caso in cui le opere pubbliche danneggiate e ammesse al contributo di cui al precedente art. 1 siano state totalmente o parzialmente ripristinate prima dell'entrata in vigore della presente legge, per motivi di imprescindibile urgenza, il contributo regionale viene erogato, previa presentazione, da parte dell'ente locale interessato, unitamente alla domanda in carta legale, di idonea documentazione circa la spesa sostenuta e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato generale ai lavori pubblici della Regione, dei lavori o degli acquisti effettuati.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1966, la spesa di lire 500 milioni.

Per la copertura dell'onere relativo si provvederà mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore al 7,25 per cento, da estinguersi in venti semestralità posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1966.

All'onere di lire 35 milioni corrispondente alla prima semestralità del mutuo di cui al comma precedente, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Al maggior onere di lire 35 milioni, previsto per gli esercizi dal 1967 in poi rispetto all'esercizio 1966 per l'attuazione della presente legge, si provvede con le disponibilità di bilancio, derivanti a partire dal 1967 dalla riduzione e successiva cessazione dell'onere per l'ammortamento del mutuo di lire 600 milioni autorizzato con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non sono portati in economia al termine del corrispondente esercizio finanziario, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(7360)

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1966, n. **17.**

Nuove provvidenze a favore degli Ospedali civili della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, nonchè per la costruzione o l'ampliamento degli ospedali civili di Cles, San Candido, Silandro, Tione e Vipiteno, è autorizzata la concessione per la durata massima di dieci anni, di un contributo costante fino al 5 per cento dell'importo dei mutui o di parte degli stessi, che le amministrazioni interessate contraggono per il reperimento dei fondi occorrenti per la realizzazione delle opere ospedaliere.

Possono essere ammessi ai benefici della presente legge quei mutui, o parti di mutuo, che le amministrazioni ospedaliere hanno contratto con il nulla osta della Giunta regionale, a sensi della legge regionale sopra citata e che non hanno beneficiato delle relative provvidenze o dell'intervento finanziario dello Stato.

Art. 2.

Per fruire dei contributi della presente legge, gli enti interessati devono presentare il proggetto esecutivo aggiornato dell'intera opera, il relativo piano finanziario e i progetti dei contratti di mutuo.

Il contributo regionale può avere per oggetto solo quella parte del costo preventivo dell'opera scoperto dai contributi finanziari previsti dalla legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, o disposti con provvedimento statale.

Art. 3.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia della sanità, sentito in linea tecnico-amministrativa, il parere sul progetto esecutivo aggiornato, espresso dagli organi consultivi regionali competenti ai sensi della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, approva il progetto stesso, delibera il contributo di cui all'art. 1 della presente legge e concede il nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo.

Il contributo annuo costante sull'importo del mutuo o su parte dello stesso, viene liquidato in via posticipata direttamente all'istituto mutuante, in relazione al piano di ammortamento.

Art. 4.

Spetta all'Ispettorato generale dei lavori pubblici la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati, in conformità ai progetti approvati.

Qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa del progetto esecutivo approvato, che comporti una maggiore spesa superiore a lire 20 milioni, per i progetti con spesa superiore a lire 1 miliardo; superiore a lire 10 milioni, per i progetti con spesa superiore a lire 500 milioni e fino a 1 miliardo; superiore a lire 5 milioni per i progetti con spesa fino a lire 500 milioni, dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale. L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dei benefici concessi.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1966.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1975.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale:
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1966, n. **18.**
Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano sono autorizzati a concedere, per delega della Regione, a favore di coloro che intendono costruire, ampliare, ammodernare, arredare esercizi alberghieri o acquistare, adattare ed arredare immobili ad uso di alberghi, un contributo rateale annuo costante del tre per cento sulla quota della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'articolo seguente, per la durata di quindici anni.

Le somme da erogare devono essere destinate almeno per il 70 per cento, ad opere di ampliamento, ammodernamento o arredamento di alberghi esistenti.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa quella per l'acquisto del terreno e dell'immobile da adattare, e per l'esecuzione delle opere di arredamento.

La spesa per l'acquisto di terreno occorrente alla costruzione può essere ammessa nella misura non superiore al cinquanta per cento della somma riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

La spesa per l'acquisto dell'immobile da adattare non può essere ammessa in misura superiore al cinquanta per cento della somma riconosciuta per l'adattamento dell'immobile medesimo ad esercizio alberghiero, tenendo conto, anche nel caso contemplato al comma precedente, solo della superficie destinata a costituire, ad opera compiuta, l'unità ricettiva da assoggettare al vincolo alberghiero.

La spesa complessiva massima riconoscibile per l'esecuzione dei lavori e per l'effettuazione degli acquisti di cui ai commi precedenti, non può superare l'importo di lire 100 milioni.

Art. 3.

La concessione del contributo e la determinazione dell'ammontare della spesa sulla quale esso viene commisurato, nonchè il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, sono disposti, per delega della Regione, dal Presidente dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, previa deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione.

Gli Enti predetti deliberano entro i limiti dell'assegnazione che sarà disposta a favore di ciascun Ente con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, a carico del limite di spesa di cui al primo comma del successivo articolo 10.

Art. 4.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle disposte dalla legislazione statale a favore dell'industria alberghiera.

Art. 5.

Il contributo è corrisposto dalla Regione al beneficiario.

Nel caso in cui sia stato acceso un mutuo presso un istituto di credito, il contributo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Il contributo è corrisposto all'istituto di credito mutuante anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo. Nel caso di restituzione forzata, il contributo è corrisposto all'istituto predetto solo fino alla copertura del proprio credito.

Art. 6.

Le domande di contributo devono essere presentate, in carta legale, all'Ente delegato competente per territorio.

Alle domande devono essere allegati:

a) relazione tecnica;
b) disegni;
c) computo metrico estimativo;
d) piano di finanziamento.

Sul progetto presentato ai sensi del comma precedente deve essere sentito il parere tecnico amministrativo dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici o del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici, di cui alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, secondo la rispettiva competenza per valore.

Le domande devono essere corredate di una dichiarazione del sindaco del Comune in cui si trova l'immobile da finanziare, attestante che, alla data del 1° gennaio 1966, i lavori non erano ancora iniziati.

Art. 7.

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti, ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi, e l'accertamento della loro

regolare esecuzione spettano, per delega della Regione, all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, il quale accerta che il beneficiario del contributo sia proprietario dell'immobile. Qualora, in sede di verificazione dei lavori, venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

La liquidazione dei contributi spetta all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo e industrie alberghiere. Le semestralità del contributo decorreranno dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data di ultimazione delle opere.

Art. 8.

Gli immobili destinati ad esercizi alberghieri e finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per quindici anni.

La liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 1 della presente legge è subordinata alla avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile destinato ad esercizio alberghiero.

In base all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1958, n. 29, il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta, può autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo o alla restituzione dei contributi ricevuti.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza l'autorizzazione predetta, il contributo concesso viene revocato.

Per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

Gli atti emessi dagli enti delegati in base alla presente legge non sono soggetti ai controlli delle Giunte provinciali previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1958, n. 29.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale, il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'Ente provinciale per il turismo competente; dette osservazioni vengono inviate anche all'organo di controllo di legittimità in allegato al decreto di liquidazione.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli Enti provinciali per il turismo nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

L'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è a carico della Regione. Il relativo ammontare viene liquidato annualmente dalla Giunta regionale, in misura forfettaria, sulla base di criteri che saranno stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio 1966, il limite d'impegno di lire 100 milioni.

La somma complessiva di lire 1.500 milioni, occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1980.

All'onere di lire 100 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

All'onere previsto dall'ultimo comma del precedente art. 9 si provvede per l'esercizio 1966 con lo stanziamento iscritto al capitolo 370 del bilancio di previsione medesimo e per gli anni successivi con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli.

Gli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Il riscontro dei provvedimenti emanati dagli Enti provinciali per il turismo è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dalla Ragioneria generale della Regione.

Per i provvedimenti emanati dall'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, il riscontro è effettuato dall'Ufficio staccato di Bolzano della Ragioneria generale.

Art. 11.

Norma transitoria

Le domande presentate, in base alla legge regionale 18 novembre 1963, n. 30, e successive modificazioni, agli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a contributo, purchè abbiano i requisiti richiesti dalla presente legge e siano corredate da una dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune, in cui si trova l'immobile da finanziare, attestante che, alla data del 1° gennaio 1963, i lavori non erano ancora iniziati.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(7361)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.